

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7442	11 ottobre 2017	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare elaborata 22 marzo 2016 denominata "Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi proponiamo le nostre considerazioni in merito all'iniziativa popolare citata a margine.

I. IL TESTO DELL'INIZIATIVA

Con decreto 13 giugno 2016, la Cancelleria dello Stato ha dichiarato riuscita l'iniziativa sopra citata – con 9'248 firme attestata – presentata il 22 marzo 2016 e pubblicata sul Foglio ufficiale 25-26 del 1° aprile 2016 (pag. 2917). L'iniziativa chiede l'adozione di una nuova legge cantonale denominata "Legge sul rimborso spese per procedimenti connessi alla legittima difesa" del seguente tenore:

Articolo 1

Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che è stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un'autorità penale svizzera per i reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un'azione per respingere un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri, rimborsa a tariffa piena l'integralità di tutte le spese procedurali, i disborsi e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinnanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.

Articolo 2

¹*Se il Gran Consiglio accoglie l'iniziativa popolare, scaduti i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore immediatamente.*

²*Se il Gran Consiglio respinge l'iniziativa popolare o se l'accetta, ma è lanciato un referendum popolare, la presente legge entra in vigore il giorno stesso in cui è accettata dal Popolo.*

II. I MOTIVI DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa presentata da Giorgio Ghiringhelli nasce dalla preoccupazione dell'aumento della violenza utilizzata dai delinquenti che penetrano nelle ville e negli appartamenti, come succede ad esempio nella vicina Italia.

In varie regioni della vicina penisola, sono state approvate, o devono esserlo, delle leggi per far assumere allo Stato le spese legali nei casi di eccesso di autodifesa. In Lombardia per esempio è stato emanato il regolamento regionale n. 1 del 14 gennaio 2016 "*Criteri e modalità per l'accesso al patrocinio a spese di Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura e della legalità)*". Il regolamento, entrato in vigore il 16 gennaio 2016, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio a spese di Regione Lombardia per la difesa dei cittadini, residenti o domiciliati in Lombardia che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero siano assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa.

L'iniziativista teme che il fenomeno dei delinquenti violenti possa raggiungere anche le nostre latitudini, motivo per il quale ritiene necessaria l'introduzione preventiva di una nuova legge, oggetto dell'iniziativa. La preoccupazione dell'iniziativista nasce da un caso di autodifesa del 2005 occorso a Brissago, nel quale un rapinatore è rimasto ucciso. La vittima dell'aggressione è stata processata e poi assolta dal reato di eccesso di difesa, dovendo tuttavia far fronte ai costi legali di diversi migliaia di franchi. Non è giusto, sottolinea Ghiringhelli, che l'imputato assolto debba prendersi a carico le spese di difesa di un avvocato di fiducia. In quest'ottica, l'iniziativa vuole introdurre il principio secondo il quale le spese legali sostenute da chi viene assolto per eccesso di legittima difesa, ad esempio dopo aver ferito o ucciso un ladro che si è introdotto nella sua abitazione, vengano poste interamente a carico dello Stato.

III. RISPOSTA AI PRINCIPI DELL'INIZIATIVA POPOLARE

Si sottolinea anzitutto come le attuali disposizioni del Codice di procedura penale (CPP) contemplano già la problematica sollevata dall'iniziativa. Così, l'art. 426 cpv. 2 CPP prevede l'esclusione del carico delle spese procedurali all'imputato in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione. Inoltre, l'imputato assolto ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a), un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b) e una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 lett. c). La legislazione federale vigente è quindi addirittura più ampia dell'iniziativa, che contrariamente all'art. 429 CPP non prevede la copertura del torto morale e del danno economico subito dalla persona assolta.

Negli ultimi anni in Ticino, come in quasi tutta Europa, si è osservata una forte regressione dei reati contro il patrimonio, in particolare dei furti. Nel 2016 questi ultimi sono ulteriormente diminuiti del 13.9%. A questo risultato hanno contribuito tutte le categorie, da quelli con scasso (-14%), a quelli senza scasso (-9%), a quelli nei veicoli (-32%). Nello specifico fronte dei furti nelle abitazioni la diminuzione è stata del 7% (dopo il -23% del 2015 e il -20% del 2014)¹.

¹Statistica criminale di polizia, Rapporto annuale Ticino 2016, pag. 8.

Si precisa inoltre che dal 2012 il numero di rapine ha pure subito una sensibile contrazione². Proprio perché i furti sono diminuiti in Ticino, la legge proposta avrebbe unicamente uno scopo preventivo, non risponderebbe ad una vera e propria necessità e verrebbe quindi applicata in pochi casi: la nuova legge andrebbe a regolare una situazione che si presenta sempre più raramente sul nostro territorio, non vi è perciò alcuna emergenza da giustificare nuove disposizioni in quel senso. Per di più, l'entrata in vigore di una simile regola potrebbe comportare il rischio di stimolare una giustizia "fai da te", ritenuto come il sistema giuridico odierno vieti qualsiasi forma di giustizia privata. Ma non solo. Questa iniziativa potrebbe far nascere la falsa credenza che difendendosi da sé, andando magari oltre la proporzionalità dell'autodifesa, si sarebbe tutelati dallo Stato, inducendo peraltro le persone a commettere un eccesso di legittima difesa.

Non da ultimo, occorre precisare che le persone con una situazione finanziaria precaria possono in ogni caso fare capo all'assistenza giudiziaria per le spese legali. Il sistema vigente garantisce quindi già l'accessibilità della giustizia a tutti i cittadini. In questo senso, l'iniziativa non porta elementi nuovi.

Va infine rimarcato come l'accoglimento dell'iniziativa popolare comporterebbe anche un aggravio finanziario per il Cantone, ciò che non rispecchia la politica di risparmio attualmente messa in atto dal Governo.

IV. CONCLUSIONI

Per tutti i motivi indicati al punto che precede, invitiamo il Parlamento a non accettare l'iniziativa in parola.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

²Statistica criminale di polizia, Rapporto annuale Ticino 2016, pag. 63.